

**RELAZIONE ANNUALE
DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Anno 2025

Sommario

1. Attuazione delle misure di prevenzione generali	3
1.1 Il Codice etico e di condotta	3
1.2 Le misure di gestione del conflitto di interessi	6
1.3 La disciplina delle attività ed incarichi extra-istituzionali.....	7
1.4 Le misure attuate in tema di inconferibilità e incompatibilità relative a particolari incarichi ex D. Lgs. n. 39/2013.....	8
1.5 La rotazione del personale	8
1.6 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblowing</i>)	9
1.7 La formazione del personale sui temi di etica e legalità	11
1.8 Patti di integrità negli affidamenti	13
1.9 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	13
1.10 Misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni e di assegnazione agli Uffici.....	13
1.11 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantoufle – revolving doors</i>) (D. Lgs. n. 165/2001).....	16
2. Attuazione delle misure specifiche adottate nell’ambito dell’area di rischio “Attività istituzionale”	17
2.1. I Regolamenti e la loro implementazione	17
2.2. Linee Guida e Comunicazioni	19
2.3. Elenco degli avvocati del libero foro	20
3. Ulteriori strumenti di rafforzamento della prevenzione della corruzione- Convenzioni quadro e protocolli di intesa.....	21
3.1 Informatizzazione dei processi	22
4. Le attività svolte in relazione alla trasparenza.....	23
4.1 La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione, nella sezione “ Autorità Trasparente” nel rispetto della privacy. e i nuovi schemi di pubblicazione ex delibera Anac. n. 495/2024	24
4.2 Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.....	26
4.3 L’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	26
4.4 Accesso civico: misure adottate per assicurarne l’efficacia	27
4.5 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”	28

Premessa

Con la presente Relazione si intende offrire una rappresentazione analitica delle attività svolte nel 2025 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 (PTPCT o “Piano”), adottato dall’Autorità con delibera n. 31440 del 28 gennaio 2025.

La Relazione è stata redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) e riporta, in chiave discorsiva, quanto illustrato nella *“Scheda per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”*, per l’anno 2025, anch’essa redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) utilizzando la scheda formato *excel* predisposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Si ricorda, al riguardo, che i termini di legge per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale, fissati al 15 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012, come di consueto, sono stati differiti alla data del 31 gennaio 2026 con comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2025 , pubblicato il 12 dicembre 2025, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Relazione del RPCT presenta la seguente struttura e articolazione delle Sezioni: nelle prime tre sezioni sono trattate le diverse misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, individuate nel “PTCPT” a fronte dell’attività di gestione del rischio corruttivo svolta in esecuzione delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2023 approvato con deliberazione n. 605 del 19 dicembre 2023 e per quanto applicabili delle misure previste nel PNA 2022 di cui alla delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 nonché nel PNA 2019; l’ultima sezione della relazione è dedicata alle iniziative assunte per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza.

1. Attuazione delle misure di prevenzione generali

1.1 Il Codice etico e di condotta

Il Codice etico e di condotta del personale dell’Autorità, emanato sin dal 1995, costituisce una delle più rilevanti misure di prevenzione della corruzione di portata generale, in quanto diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati al rafforzamento dei principi fondanti della legalità. I Codici etici e di comportamento, unitamente ai “Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, svolgono infatti un

ruolo rilevante nella strategia di prevenzione della corruzione delineata dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), in quanto definiscono le regole di comportamento del personale dipendente e di tutti gli altri soggetti destinatari della disciplina al fine di orientare le PP.AA. alla cura dell'interesse pubblico e alla tutela dell'integrità. La novella legislativa ha comportato una “rivisitazione” dell’impianto regolamentare dei Codici etici preesistenti (anche del Codice etico dell’Autorità) attraverso l’integrazione di previsioni dettagliate in materia di conflitto di interesse.

Il *Codice etico e di condotta del personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato* (da ora “il *Codice*”) - modificato nel corso degli anni e recentemente novellato nel 2023 - pur tenendo conto della *mission* e dello specifico regime normativo cui l’Autorità è sottoposta in virtù delle previsioni della L. n. 287/90¹, si ispira anche alle previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62² “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165” (cd. codice di comportamento generale) e delle Linee Guida ANAC di cui alla deliberazione n. 177/2020. Il *Codice* opera in modo trasversale all’interno dell’amministrazione, indirizzandosi a tutto il personale di ruolo, a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, al personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni, nonché, per le parti compatibili, ai consulenti e collaboratori che operano a vario titolo con l’Autorità, e ai collaboratori di imprese fornitrice. Diverse previsioni del *Codice* si applicano anche al Presidente, ai Componenti, al Capo di Gabinetto e al Segretario generale³.

Le regole di comportamento che connotano il *Codice* richiedono di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, e di operare nel rispetto della legge, perseguitando l’interesse pubblico, senza abusare della funzione, della posizione o dei poteri di cui si è titolari. E’ richiesto altresì di rispettare i principi di integrità, correttezza, lealtà, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, riservatezza, equità e ragionevolezza e di agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi dall’accettare regali o altre utilità da soggetti interessati all’attività dell’Autorità.

I dipendenti sono chiamati inoltre a svolgere i propri compiti orientando l’azione amministrativa al conseguimento di livelli di massima economicità, efficienza ed

¹ Tra le previsioni rilevanti rientra anche l’art. 10 comma 3 ter della legge n. 287/90, introdotto dal D. Lgs. n. 185/2021- di attuazione della direttiva (UE) n. 1/2019 (c.d. direttiva ECN plus) per il quale l’Autorità: “adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni”.

² Il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato recentemente novellato con d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

³ Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 14.

efficacia, senza pregiudicare la qualità della *performance* lavorativa e, conseguentemente, il raggiungimento dei risultati.

Nel codice sono previsti precisi vincoli comportamentali in caso di svolgimento di attività extra – istituzionali, nonché, a garanzia del principio di imparzialità, obblighi di comunicazione e astensione in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse oltre a molteplici altri obblighi di comunicazione preventiva - concernenti l’attività pregressa del dipendente e i legami con soggetti potenzialmente interessati dall’attività dell’ufficio di appartenenza - volti a evitare il formarsi stesso di situazioni di eventuale conflitto (l’argomento è ripreso al paragrafo che segue).

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse, per conoscenza, al RPCT agevolando, in tal modo, l’attività di monitoraggio e vigilanza cui lo stesso è preposto.

Una specifica disposizione del *Codice*⁴ attiene alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e prevede che il dipendente debba rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e in particolare le prescrizioni contenute nel PTPCT; egli deve prestare la sua collaborazione al RPCT e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalare al proprio superiore gerarchico e per conoscenza al RPCT eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente inoltre assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La violazione degli obblighi previsti dal *Codice* integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare. Gli effetti della rilevanza disciplinare delle regole di condotta si pongono in linea con gli stessi obiettivi di prevenzione della corruzione perseguiti dal *Codice*. Bisogna considerare comunque le altre possibili ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Nel 2025 non sono emerse situazioni di possibile violazione del *Codice* e si è confermato il *trend* positivo circa l’effettiva e corretta applicazione degli obblighi comportamentali e delle comunicazioni ivi previste. L’efficiente funzionamento del flusso di comunicazioni interne si è rivelata, tra l’altro, molto rilevante anche per l’attività di controllo svolta dal RPCT sull’adempimento delle norme del citato *Codice*.

⁴ Art. 14 (“Prevenzione della corruzione e trasparenza”) del Codice etico.

1.2 Le misure di gestione del conflitto di interessi

Nell’ambito delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale assume grande rilevanza l’attività preventiva e gestionale svolta in Autorità in materia di conflitto di interessi. Con specifico riferimento alle misure di gestione dei conflitti di interesse, il *Codice etico e di condotta del personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato* prevede, come si è accennato nel paragrafo che precede, sia obblighi specifici di comunicazione e astensione destinati ad operare nelle situazioni di possibile conflitto, sia obblighi di comunicazione delle attività pregresse all’assegnazione all’ufficio e delle relazioni potenzialmente rilevanti, che si propongono di inibire *ab origine* il formarsi di situazioni di conflitto, considerate tra le principali cause di *mala gestio*. Tali misure si estendono a tutto il personale dell’Autorità.

Nel dettaglio, l’art. 6 “*Conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e di astensione*” prevede l’obbligo del dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di informare il proprio responsabile dell’ufficio, l’amministrazione e per conoscenza il RPCT di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: (i) se egli, il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado abbiano ancora rapporti finanziari con i suddetti soggetti; (ii) se tali rapporti siano intercorsi (o intercorrano) con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio di assegnazione, limitatamente alle pratiche affidate al dipendente. È previsto inoltre l’obbligo di comunicare all’amministrazione, e per conoscenza al RPCT, anche: (i) le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porre il dipendente in una situazione di conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta; (ii) i legami di parentela o affinità con soggetti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio presso cui presta servizio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio; (iii) l’appartenenza ad associazioni o altre organizzazioni i cui ambiti di interessi possono interferire con l’attività dell’ufficio di assegnazione.

Il dipendente, inoltre, deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti “*dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*”. Ove ricorrono le predette situazioni, il dipendente deve darne comunicazione al responsabile dell’ufficio e per conoscenza al RPCT. Il responsabile dell’ufficio decide sull’astensione, previa informativa al Segretario Generale, che può fare motivata richiesta al dipendente di fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale.

Nel corso del 2025, il RPCT ha ricevuto numerose dichiarazioni ai sensi dell’art. 6 del Codice e dall’attività di monitoraggio della misura di prevenzione considerata non sono emerse violazioni né relative agli obblighi di comunicazione né relative ai doveri di astensione.

1.3 La disciplina delle attività ed incarichi extra-istituzionali

Lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali da parte di chi opera all’interno dell’Autorità è caratterizzato da una disciplina particolarmente rigorosa e limitativa, a garanzia dell’imparzialità e indipendenza dell’ente.

Con riferimento al Collegio (Presidente e Componenti) la Legge istitutiva dell’Autorità prevede infatti un regime di incompatibilità assoluta, dato che “*non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato*”⁵; in riferimento al personale in servizio presso l’Autorità è “*in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.*”⁶.

Limiti stringenti sono previsti per il personale nel “*Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l’Ordinamento delle carriere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*” (TUC), difatti all’art. 7, si prevede un espresso divieto ai dipendenti di rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati.

L’autorizzazione al conferimento di incarichi esterni si configura quale misura temporanea ed eccezionale. Il dipendente può essere infatti unicamente autorizzato, per un periodo di tempo determinato, ad esercitare attività di studio, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell’Autorità, che non incidano negativamente sul servizio. È vietato svolgere ogni attività comunque contraria alle finalità dell’Amministrazione o incompatibile con i doveri d’ufficio.

La procedura di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali prevede che la richiesta di autorizzazione va formulata con un anticipo di almeno 15 giorni e richiede il consenso, oltre che del Segretario Generale – o del Capo di Gabinetto per le Unità Organizzative poste sotto la sua direzione – anche del Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza.

⁵ L. n. 287/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, art. 10, comma 3.

⁶ L. n. 287/1990, art. 11, comma 3.

Delle attività svolte assoggettate all’autorizzazione degli incarichi *ex art. 7 TUC* si dà conto, a cadenza trimestrale, sulla Sezione “Autorità Trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità.

Nel corso del 2025 non sono emerse violazioni della misura di prevenzione considerata. Sono stati autorizzati tutti gli incarichi extra-istituzionali afferenti a settori nei quali tali attività sono consentite e sono stati pubblicati nei termini di legge nella predetta sezione autorità trasparente del sito dell’Autorità.

1.4 Le misure attuate in tema di inconferibilità e incompatibilità relative a particolari incarichi ex D. Lgs. n. 39/2013

Nell’ambito delle misure generali di prevenzione della corruzione attuate dall’Autorità rientra anche il rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*”. A tal fine, i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, prima di assumere l’incarico conferito, devono rilasciare una dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità e una dichiarazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità previste dal predetto decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. Le dichiarazioni risultano pubblicate sul sito istituzionale – sezione “Autorità Trasparente” – nelle sottosezioni riferite ai singoli profili connessi alla tipologia di incarico conferito.

Nel 2025 sono stati conferiti, all’interno dell’Autorità, nuovi incarichi di tipo dirigenziale e amministrativo anche apicale cui hanno puntualmente fatto seguito le dichiarazioni sopra descritte.

Il monitoraggio condotto dal RPCT non ha evidenziato criticità o modifiche relative alla misura considerata.

1.5 La rotazione del personale

La rotazione del personale – pure annoverata dalla L. n. 190/2012 tra le misure generali di prevenzione della corruzione – è stata adottata dall’Autorità, sin dal 2014, con il “*Piano di rotazione degli incarichi*”, in cui sono definiti i criteri generali atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, con particolare attenzione ai dirigenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione. Tale misura è volta a evitare la cristallizzazione degli incarichi e a valorizzare, al contempo, le attitudini professionali dei dipendenti tramite lo scambio di esperienze e di attività, mediante modalità che tengono conto delle peculiari funzioni e della specifica esperienza professionale (in taluni

settori piuttosto elevata e non agevolmente fungibile) dei dipendenti incaricati di svolgere le attività maggiormente esposte a rischio – si pensi, in prima istanza, alle procedure istruttorie – e al contempo alle ridotte dimensioni numeriche dell’Istituzione. La rotazione deve trovare un necessario contemperamento con il principio di continuità dell’azione amministrativa, che implica la necessità di garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti in specifici ambiti di attività in modo da soddisfare il principio irrinunciabile di efficienza. Tale principio regola dunque la rotazione dell’intero personale dell’Autorità, anche non dirigenziale. In sede di attuazione della rotazione, particolare attenzione è riservata anche ad altri parametri come la formazione, l’anzianità, la complessiva esperienza lavorativa del dipendente e le particolari esigenze organizzative correlate allo svolgimento delle diverse attività.

Nel rispetto dei parametri indicati, l’Autorità fa ampio e sistematico ricorso all’istituto della rotazione ordinaria del personale sia con riferimento alle posizioni dirigenziali e di responsabilità, sia con riferimento ai funzionari.

Il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità⁷ - entrato in vigore il 1° gennaio 2023 -, ha definito l’attuale assetto organizzativo interno.

Come già indicato (*Infra § 1.4*) una rotazione di alcuni incarichi dirigenziali è avvenuta nel corso del 2025. Inoltre con delibera Agcm del 22 dicembre 2025, sono stati assegnati per il 2026 numerosi incarichi di responsabilità all’esito di una procedura di valutazione comparativa che ha riguardato 43 posizioni dirigenziali o equiparate ed è stata effettuata una ulteriore rotazione degli incarichi.

1.6 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblowing*)

L’introduzione di appositi sistemi di protezione da eventuali misure ritorsive del dipendente che segnala illeciti appresi durante l’espletamento della propria attività lavorativa (cd. *whistleblower*), costituisce una tipica misura di contrasto ai fenomeni corruttivi, in quanto strumento capace di agevolare l’emersione di attività illecite già avvenute o in fase di svolgimento.

La materia che interessa è stata per lungo tempo disciplinata dalla previsione dell’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001⁸, che, oltre ad avere introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano uno speciale regime di tutele riservato ai *whistleblowers*, ha disposto l’attivazione di *canali* di ricezione e gestione delle segnalazioni gestiti

⁷ Il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità, approvato dall’Agcm con delibera n. 30446 del 25 ottobre 2022, è stato successivamente oggetto di intervento con delibera n. 30549 del 28 febbraio 2023 e con delibera n. 31294 del 9 luglio 2024 al fine di adeguare il Regolamento all’istituzione dell’unità “Data science”.

⁸ L’introduzione della previsione si deve, a sua volta, alla legge n. 190/2012 (cd legge anticorruzione).

all'interno alle amministrazioni, affidati ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e destinati ad affiancare gli appositi canali esterni di denuncia, rappresentati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalle competenti autorità giudiziarie.

Il D. Lgs. n. 24/2023, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, ha abrogato il citato art. 54 *bis*, del D. Lgs. 165/2001 e avviato un processo di riforma che, in buona sostanza, si colloca nel solco della precedente disciplina dell'istituto⁹, sia pure con alcuni correttivi che prevedono l'ampliamento del novero dei soggetti tutelabili il rafforzamento dei *canali* di denuncia dei segnalanti.

Tra questi si conferma – oltre al canale esterno affidato alla competenza dell'ANAC – l'indispensabilità di *canali interni* di segnalazione degli illeciti, che, in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 165/2001, nelle pubbliche amministrazioni restano affidati ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e devono assicurare adeguati meccanismi di protezione dell'identità dei denuncianti e dei contenuti delle denunce da essi formulate, garantendo, al contempo, un tempestivo riscontro in merito ai fatti segnalati.

L'Autorità, al momento dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal D. Lgs. n. 24/2023, si era da tempo dotata di un proprio canale interno di segnalazione al RPCT destinato ai *whistleblowers*, disponendo altresì, a fronte delle linee guida in proposito fornite dall'ANAC, l'attivazione di una piattaforma informatica di segnalazione destinata ai *whistleblowers*, attraverso l'utilizzazione del sistema *open source* messo a disposizione dalla stessa ANAC, idoneo a garantire una appropriata protezione dell'identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni da essi formulate.

Nel corso del 2023 l'Autorità ha adottato la *Comunicazione* che definisce la nuova procedura interna di segnalazione al RPCT riservata ai *whistleblowers*.

La nuova procedura prevede, tra l'altro, la possibilità di trasmettere le segnalazioni mediante piattaforma informatica, sistema particolarmente adatto ad assicurare la protezione dell'identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni da essi presentate inclusa l'identità dei segnalati.

La procedura di segnalazione può essere attivata dai dipendenti dell'Autorità o dagli altri soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023.

⁹ In linea con quanto previsto dall'art. 54 bis d. lgs. n. 165/2001, il whistleblower è protetto da eventuali misure ritorsive che possano essere disposte nei suoi confronti a causa della segnalazione da esso avanzata e ha diritto a che la sua identità resti protetta e non sia svelata all'esterno se non nei casi strettamente previsti dalla legge (cfr. art. 12 d. lgs n. 24/2023).

A seguito della trasmissione della segnalazione, il *whistleblower* riceve pronta conferma del suo ricevimento e ha diritto ad avere un riscontro sugli esiti dalla stessa prodotti entro i successivi tre mesi.

L'esame della segnalazione prevede una valutazione preliminare e una eventuale istruttoria – il cui avvio è comunicato al *whistleblower* - volta a verificare la fondatezza di quanto sostenuto dal denunciante. Terminato l'esame della segnalazione, nel caso in cui la stessa non risulti manifestamente infondata, il RPCT trasmette gli atti al Segretario Generale per i dovuti adempimenti interni e/o si adopera al fine della trasmissione della segnalazione alla competente autorità giudiziaria o all'ANAC informandone il Segnalante. L'identità del *whistleblower* è tenuta riservata nei termini previsti dal D. Lgs. n. 24/2023.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nella documentazione prodotta viene svolto nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679, dei D. Lgs. nn.196/2003, 51/2018 ss.mm.ii., e del D. Lgs. n. 24/2023.

La documentazione inerente alla segnalazione viene conservata per il tempo necessario al trattamento della stessa e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa procedura, assicurando le garanzie di riservatezza previste dall'art. 14, del d. lgs n. 24/2023.

Una descrizione puntuale della procedura è riportata all'interno del sito dell'Autorità, nel quale i soggetti interessati trovano anche le informative relative ai trattamenti dei dati personali correlati all'esame delle segnalazioni prodotte nonché alle tutele accordate ai *whistleblowers* e alle possibilità di accesso al canale *esterno* di segnalazione di competenza dell'ANAC da essi attivabile.

I contenuti della procedura di segnalazione come *whistleblower* e le modalità per attivarla sono altresì pubblicizzati attraverso la rete *intranet*.

Nel 2025 e fino alla pubblicazione della presente relazione non sono emerse denunce di *whistleblowers*.

1.7 La formazione del personale sui temi di etica e legalità

La formazione del personale sui temi dell'etica, l'integrità e la legalità è considerata, nell'impianto generale della legge anticorruzione, uno degli strumenti maggiormente idonei ad accrescere la consapevolezza del senso dello Stato e delle Istituzioni, delle norme da applicare e dei comportamenti corretti da adottare nello svolgimento delle funzioni istituzionali. Sotto tale profilo l'attività formativa è volta a prevenire ed evitare situazioni di corruzione, nonché a favorire l'emersione di illeciti o di *mala gestio*.

L'Autorità ha organizzato sin dai primi anni di attuazione delle attività relative alla prevenzione della corruzione appositi incontri e sessioni formative, avvalendosi fino al

2017 della collaborazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). Dal 2018 le attività formative in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state svolte a cura dell'RPCT nella modalità *in house* ed hanno riguardato i seguenti ambiti:

- i) *Trasparenza, anche con riferimento alle "Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale dell'Autorità", redatte dal RPCT;*
- ii) *Obblighi di astensione e incompatibilità successiva di cui al D.Lgs. n. 185/2021;*
- iii) *Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PTPCT") 2022-2024;*
- iv) *Codice etico e di condotta del personale dell'AGCM con un focus sul conflitto di interesse;*
- v) *Trasparenza - con riferimento all'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato - profili distintivi in un'ottica interdisciplinare con le altre forme di accesso istruttorio e difensivo;*
- vi) *Whistleblowing interno e internazionale, con una precipua analisi del canale interno adottato dall'Autorità per la procedura di segnalazione degli illeciti attraverso piattaforma informatica, un focus sulla giurisprudenza più innovativa e rilevante nel più ampio ambito delle misure di prevenzione generali della corruzione contenute nel "PTPCT" 2024-2026;*

Nel corso del 2025, il RPCT e il personale della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (“DPCOT”) hanno tenuto un seminario formativo sul “conflitto di interesse” con un focus sulla giurisprudenza, gli atti e orientamenti di soft law assimilabili alle previsioni di cui all’art. 6 del Codice etico e di condotta del personale dell’AGCM, degli artt. 6 e ss. del d.P.R. n. 62/2013, nonché delle previsioni di cui all’art. 6-bis della L. 241/1990. Una parte specifica del seminario è stata dedicata agli orientamenti in materia di conflitto di interessi nella contrattualistica pubblica e in ambito UE.

Grande rilievo è stato dato - come di prassi - alla formazione dell’RPCT e il personale della Direzione (“DPCOT”) sui temi specifici delle misure anticorruzione, dell’integrità e della trasparenza - anche con riferimento alla *privacy* - organizzata da ANAC, Università e Agenzie di formazione accreditate (tra cui: l’11 febbraio 2025 la presentazione di Transparency International Italia su “l’Indice di percezione della

Corruzione 2024”; un Corso di perfezionamento universitario in “Anticorruzione” (44 ore); a dicembre 2025 il seminario presso il Tar Lazio “Ri-lettura e profili inediti” in materia di contrattualistica pubblica e anticorruzione e il 26 gennaio 2026 la Giornata degli RPCT organizzata da Anac, oltre ai seminari tenuti dall’RPD per i profili inerenti la Trasparenza).

1.8 Patti di integrità negli affidamenti

La necessità di ampliare e rafforzare l’ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto a forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti ha portato alla diffusione di strumenti di carattere pattizio quali i Patti di integrità, cioè i c.d. “protocolli di seconda generazione”. L’Autorità ha da tempo adottato un *Patto di integrità* che trova applicazione per tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture per un importo pari o superiore a 5000,00 euro (iva esclusa), che viene sottoscritto con l’operatore economico che concorre alla procedura selettiva indetta da AGCM. Il Patto stabilisce la reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La sottoscrizione avviene obbligatoriamente insieme all’offerta ed è parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione.

La firma del Patto di integrità costituisce per l’operatore economico concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara e lo vincola a vigilare affinché gli impegni assunti con il Patto siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. Il Patto di integrità, inoltre, vincola direttamente l’operatore economico al rispetto di specifici doveri direttamente correlati alle azioni messe in atto in materia di prevenzione della corruzione.

Sono inoltre previste specifiche sanzioni in caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità. I vincoli scaturenti dalla sottoscrizione del Patto di integrità si estendono anche alla fase successiva all’aggiudicazione, fino alla regolare e integrale esecuzione del contratto.

L’efficacia della misura è testimoniata dall’assenza di nodi critici in fase di applicazione. Anche per il 2025 non risultano casi di esclusione dalle procedure di affidamento, né di risoluzione del contratto conseguenti alla violazione del Patto di integrità.

1.9 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società civile

L’Autorità ha posto da sempre particolare attenzione al canale comunicativo e alla

programmazione di adeguate misure di sensibilizzazione della collettività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della legalità, ritenendole efficaci strumenti di prevenzione dei fenomeni di *mala gestio*. Nell'ottica della trasparenza "proattiva" il sito istituzionale dell'Autorità (non solo la sezione "Autorità Trasparente") è stato implementato al fine di favorire l'accesso a documenti e informazioni nei settori istituzionali (*Tutela della concorrenza*, *Tutela del consumatore*, *Rating di legalità e Conflitto di interesse*). E' stata introdotta un'apposita sezione "segnala on line", al fine di agevolare la partecipazione attiva del consumatore permettendo, tramite molteplici canali, di segnalare illeciti in ambito di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite. L'Autorità ha, inoltre, da tempo introdotto anche un numero verde per rendere più agevole il contatto telefonico. La partecipazione attiva dell'utenza è agevolata anche con lo strumento della consultazione pubblica di atti o documenti. Un ulteriore strumento informativo e di diffusione delle informazioni è rappresentato dal Bollettino, pubblicato a cadenza settimanale, al quale è dedicata apposita sezione nella *home page* del sito istituzionale. Numerose sono state nel corso degli anni le campagne informative volte a sensibilizzare gli utenti in merito all'attività istituzionale dell'Autorità.

In questo specifico ambito si collocano, sin dal 2022, la campagna di comunicazione ("*Difenditi così*") intrapresa dall'Autorità e dall'ARERA e volta a sensibilizzare il consumatore sui propri diritti e sugli strumenti di difesa dai call center insistenti e aggressivi (*teleselling*) e la Campagna di comunicazione "*Conviene saperlo*", del 2020-2021, curata dall'Autorità insieme al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e rinvenibile sul sito dedicato, su Radio, Tv e sui canali social dell'Antitrust (*Twitter, Facebook, Youtube e Instagram*), al fine di promuovere le attività svolte per la tutela dei diritti dei consumatori rispetto a pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole.

In sinergia con la campagna di comunicazione "*Conviene Saperlo*", conclusasi nel novembre 2021, l'Autorità ha proseguito negli anni con una linea progettuale orientata ai più giovani per far scoprire agli studenti le attività e le competenze dell'Autorità, verificandone al contempo le conoscenze. Tale progetto si è tradotto nella realizzazione dell'iniziativa "*# Conviene saperlo (anche a scuola)*".

Nel corso del 2025, nell'ambito delle attività previste dalla convenzione AGCM-MIMIT¹⁰ l'Autorità ha avviato i lavori preparatori per la diffusione di una campagna

¹⁰ "Convenzione AGCM/MIMIT del 6 novembre 2024 per la realizzazione delle iniziative di comunicazione, di formazione e di informazione riguardanti: i diritti dei consumatori ed utenti e gli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla legislazione nazionale ed europea ex art. 4 d.m. 31 luglio".

informativa e di sensibilizzazione in materia di tutela del consumatore. Nello specifico il 29 settembre 2025 è partita la campagna di comunicazione sul “*Decalogo*” predisposto dall’Autorità in materia di *e-commerce* e *truffe online*, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle condotte scorrette più ricorrenti nel settore dei c.d. siti truffa.

I messaggi e i video pubblicitari diffusi tramite, radio, web, social media e canali radiotelevisivi RAI illustrano le principali problematiche riscontrate negli acquisti online e invitano i consumatori alla massima cautela, rimandando per approfondimenti al sito www.convienesaperlo.agcm.it che per l’occasione è stato ulteriormente arricchito di contenuti. Sebbene la Campagna di comunicazione si sia conclusa il 26 ottobre 2025, i messaggi sponsorizzati risultano tuttora visibili online.

Sempre nell’ambito della Convenzione AGCM-MIMIT nel mese di luglio 2025 l’Autorità ha avviato infine la nuova Campagna di comunicazione nazionale #convienesaperlo (anche a scuola) rivolta a un pubblico eterogeneo e, in particolare, agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. La campagna ha l’obiettivo di informare i giovani consumatori sui loro diritti, sugli strumenti da utilizzare per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette e sulle modalità di segnalazione all’AGCM.

Per verificare le competenze acquisite dagli studenti, è stata promossa l’edizione 2025 del concorso #convienesaperlo (anche a scuola) le cui iscrizioni si sono aperte il 15 settembre 2025 e si sono concluse lo scorso 19 dicembre. I messaggi e video pubblicitari sono stati diffusi sui profili social dell’Autorità e su testate giornalistiche *online* specializzate nella didattica. La fase finale del concorso si terrà nel mese di marzo 2026 a Roma, dove sarà realizzato un evento conclusivo concepito come un’esperienza educativa assimilabile a un viaggio di istruzione per circa 500 studenti.

1.10 Misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni e di assegnazione agli uffici

La Legge n. 190/2012 ha introdotto particolari obblighi nell’ambito delle attività decisionali riferite alla formazione delle commissioni per l’accesso o la selezione ai pubblici impieghi, per la scelta del contraente finalizzata all’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati nonché nell’ambito dell’assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati.

In particolare, la legge anticorruzione ha aggiunto all’originario impianto del D. Lgs. n.

165/2001, l'articolo 35-bis rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”, che prevede la preclusione del conferimento di uno degli incarichi sopra ricordati a coloro che risultano essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Pur non rientrando nell’ambito applicativo della norma, che risulta circoscritto alle amministrazioni previste all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, in considerazione della *ratio* sottesa alla disciplina, l’Autorità attua le misure sopra indicate al momento della formazione di commissioni di selezione di personale o per la scelta del contraente nelle procedure di affidamento, nonché al momento del conferimento di incarichi di responsabilità di Uffici.

Con riferimento alle misure preventive sopra indicate, anche nel 2025 l’RPCT non ha riscontrato criticità.

1.11 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantoufle – revolving doors*) (D. Lgs. n. 165/2001).

Le ipotesi di incompatibilità successiva¹¹ che si affiancano e aggiungono ai meccanismi di “inconferibilità” e di “incompatibilità”, previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*” hanno il comune fine di neutralizzare possibili situazioni di conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e conferimento di incarichi attribuiti ai dipendenti pubblici al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Per quanto riguarda le misure di incompatibilità successiva (*pantoufle-revolving doors*), previste per i Componenti e il personale dell’Autorità, trovano applicazione le previsioni di matrice euro-unionale contenute nel comma 3-ter dell’art. 10 della n. 287/1990. Questa disposizione, come noto, è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 185 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018. Tale direttiva tratta, fra l’altro, il tema dell’indipendenza dei membri e dei funzionari delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato presenti nei vari Stati Membri, con l’obiettivo di garantire una tutela anche nel settore dei potenziali conflitti di interessi.

L’art. 4, lett. c) della direttiva, in particolare, impone agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale ai sensi della quale i funzionari delle Autorità garanti della

¹¹ Nelle Linee Guida n. 1 sul divieto di *pantoufle* dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024 è contenuta una trattazione completa sul tema del “*pantoufle*”. La misura di prevenzione era stata già analizzata nel PNA 2019 (cfr. § 1.8 Divieti *post-employment (pantoufle)*, ed approfondita- con riferimento all’ambito applicativo- nel PNA 2022 (emanato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023).

concorrenza e del mercato nazionali “*si astengano dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e/o con l'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e siano soggetti a procedure volte ad assicurare che, per un periodo ragionevole dopo la cessazione delle loro funzioni, si astengano dal trattare procedimenti istruttori che possano determinare conflitti di interessi*”.

In attuazione di questa disposizione di armonizzazione, il legislatore nazionale, con il D. Lgs. n. 185 del 2021, ha inserito nel corpo dell'articolo 10 della Legge n. 287/1990 il citato comma 3-ter, a mente del quale: “*L'Autorità adotta e pubblica un codice di condotta¹² per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri e il personale dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l'Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli*”.

Inoltre, l'Autorità ha adottato una specifica misura per combattere situazioni di *pantoufage* nell'ambito delle procedure di acquisto, inserendo apposita clausola nel patto di integrità che ciascun operatore economico è tenuto a sottoscrivere in occasione di procedure indette da AGCM.

Nel 2025, al pari degli anni precedenti, non risulta all'RPCT - dall'attività di monitoraggio delle misure effettuate - che vi siano state violazioni della misura di prevenzione del c.d. *pantoufage* o dell'incompatibilità successiva.

2. Attuazione delle misure specifiche adottate nell'ambito dell'area di rischio “Attività istituzionale”

Per quanto riguarda le misure specifiche di prevenzione della corruzione, come più dettagliatamente illustrato nel Piano 2025-2027, particolare attenzione è da sempre posta ai processi della macro area “attività istituzionali” - nella quale confluiscono le attività di tutela della concorrenza, tutela del consumatore, rating di legalità e conflitto di interessi - in relazione ai quali, anche nel corso del 2025, hanno trovato applicazione le misure di seguito esaminate.

2.1. I Regolamenti e la loro implementazione

I Regolamenti, integrando le norme di legge indirizzate all'Autorità e definendo in modo

¹² In esecuzione del predetto disposto l'Autorità ha modificato il proprio Codice etico, infra § 1.1. “ Il codice etico e di condotta”.

puntuale la sua organizzazione interna e la disciplina dei procedimenti istruttori da essa svolti, rappresentano uno strumento essenziale di garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa alla stessa affidata.

Con d.P.R. 18 novembre 2024, n. 214¹³ è stato emanato il *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”*.

Con delibera Agcm del 5 novembre 2024, n. 31356 è stato adottato il nuovo *“Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”*. Tra i Regolamenti inerenti l'attività istituzionale dell'Autorità rilevano inoltre:

- il *“Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante Misure per l'attuazione del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022”* adottato con delibera AGCM del 23 luglio 2024;
- il *“Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”*, adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e modificato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 e, da ultimo, con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (cfr., Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020). Con provvedimento n. 31549 del 26 maggio 2025, l'Autorità ha posto in consultazione talune modifiche al citato Regolamento al fine di tenere conto dell'evoluzione degli orientamenti dell'Autorità e della giurisprudenza, nonché per esigenze di sistematizzazione e aggiornamento normativo;
- il *“Regolamento sul conflitto di interessi”* adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004 e modificato con delibera n. 26042 del 18 maggio 2016;
- il *“Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”* adottato con delibera AGCM 28 ottobre 2015, n. 25690.

Sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento interno, l'Autorità ha adottato il nuovo *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità*, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Il citato Regolamento, che è stato di recente oggetto di intervento con delibera Agcm del 9 luglio 2024, n. 31294, prevede un nuovo assetto organizzativo finalizzato a rendere più efficiente ed efficace la gestione dei processi operativi e a rafforzare le garanzie procedurali.

¹³ Il d.P.R. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell'8 gennaio 2025 ed è in vigore dal 23 gennaio 2025.

La regolamentazione in essere riceve attuazione attraverso *Ordini di servizio* emanati dal Segretario Generale.

A ulteriore presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, come noto, l'Autorità si avvale di vari altri efficaci strumenti operativi destinati ad essere implementati durante le attività istruttorie, quali l'affiancamento del responsabile del procedimento con altri funzionari in modo che più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per l'istruttoria, la verbalizzazione delle audizioni svolte con i soggetti terzi e la sottoscrizione da parte dei partecipanti, l'accesso al fascicolo istruttorio.

A ciò si aggiungono la programmazione delle scadenze istruttorie, oggetto di precisa calendarizzazione nella formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Collegio, nonché le riunioni settimanali di tutti i responsabili delle Direzioni con il Segretario Generale e gli uffici di staff, che, oltre ad incrementare la partecipazione attiva della struttura ai diversi processi valutativi, consente una costante attività di verifica del corretto svolgimento dell'iter procedimentale.

2.2. Linee Guida e Comunicazioni

Sempre nell'ambito delle misure di tipo specifico, anche nel corso del 2025 l'Autorità si è potuta avvalere di *Linee guida*, strumento particolarmente efficace giacché capace di incrementare non solo l'efficienza, ma anche la trasparenza dell'attività amministrativa, assicurando altresì una particolare efficacia dal punto di vista della trasmissione di indicazioni alle varie categorie di *stakeholder*. La stessa giurisprudenza amministrativa non ha mancato di esprimere il proprio apprezzamento rispetto all'uso di questo tipo di strumento, in particolare con riferimento all'attività di determinazione delle sanzioni cui si riferiscono le “*Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, co 1-bis della Legge n. 287/1990*” adottate con delibera del 25 febbraio 2025. Inoltre nell'anno di riferimento sono state adottate, con delibera Agcm n. 31466 del 25 febbraio 2025, le “*Linee Guida sulla compliance Antitrust*”, nonché in pari data la “*Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”.

La misura considerata, oltre che al fine della determinazione delle sanzioni, è stata infatti, ad oggi, utilizzata per molteplici ambiti di attività, piuttosto rilevanti, quali le procedure per accedere al programma di clemenza (*leniency*), il riconoscimento dell'attenuante per

i programmi di *compliance*¹⁴, la presentazione degli impegni¹⁵, l'applicazione delle misure cautelari¹⁶, l'applicazione dell'art. 16, comma 1bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287¹⁷, unitamente all'adozione di specifici formulari messi a disposizione per gli utenti sul sito istituzionale al fine di facilitare le attività di comunicazione con le Direzioni competenti.

La positiva esperienza maturata nell'uso della misura considerata ha condotto, nel 2024, all'adozione della *Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136*, tenuto conto delle nuove previsioni in tema di indagini conoscitive di cui alla disposizione citata

Inoltre nel 2023, considerati i nuovi poteri conferiti dall'art. 34 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è stata adottata la *Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, con delibera del 16 maggio 2023, n. 30629. In materia di concentrazioni si consideri, inoltre, la *Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 16, comma 1-bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287* adottata con delibera del 27 febbraio 2024 nonché la *Comunicazione sulle modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 1990 n. 287* adottata con delibera AGCM 27 febbraio 2024. Infine, con delibera del 5 marzo 2024 è stato adottato il *Provvedimento relativo alle soglie di fatturato vigenti aggiornato con provvedimento del 18 marzo 2025*.

2.3. Elenco degli avvocati del libero foro

Secondo il disposto dell'art. 21-bis della L. n. 287/1990, l'Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; potrebbe pertanto ravvisarsi, seppur in via eccezionale, la necessità di avvalersi del patrocinio di un legale del libero foro nel caso in cui l'Avvocatura Generale dello Stato non possa assumere l'incarico di difesa legale. Al fine di garantire la piena attuazione del principio di imparzialità e dell'autonomia di scelta, escludendo il rischio di pressioni esterne, l'Autorità ha istituito un apposito elenco di avvocati iscritti al libero

¹⁴ Cfr. le Linee Guida sulla Compliance Antitrust (Delibera del 25 settembre 2018), sostituite dalle nuove "Linee Guida Antitrust", adottate con delibera Agcm n. 31466, del 25 febbraio 2025.

¹⁵ Cfr. Comunicazione in materia di Impegni (Delibera del 6 settembre 2012, n. 23863 - Procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge n.287/90 con allegato Formulario per la presentazione degli impegni).

¹⁶ Cfr. la Comunicazione in materia di misure cautelari adottata con delibera dell'Autorità del 14 dicembre 2006, n. 16218.

¹⁷ Cfr. la Comunicazione, adottata con delibera del 13 dicembre 2022, come modificata dalla Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 16, comma 1bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata con delibera n. 31090 del 27 febbraio 2024.

foro, selezionati in base a determinati requisiti e dal quale attingere nella scelta del professionista cui conferire l’incarico. Nell’ottica della più ampia trasparenza del suo operato, è possibile accedere direttamente ad ogni informazione in tema di elenco degli avvocati dal sito internet istituzionale, che vi dedica un’apposita sezione nella *home page*. Inoltre, all’interno della sezione Autorità Trasparente sono indicati i professionisti che hanno ricevuto incarichi, in essere o cessati, dall’Autorità con i relativi curricula, le dichiarazioni di incompatibilità *ex art. 15*, del D.Lgs. n. 33/2013 ed i compensi erogati.

3. Ulteriori strumenti di rafforzamento della prevenzione della corruzione- Convenzioni quadro e protocolli di intesa

L’Autorità ha instaurato e rafforzato nel corso del tempo una fitta rete di cooperazione con altre Autorità di regolazione e Istituzioni, nel rispetto delle prerogative di specifica competenza, con l’obiettivo di mettere a regime un sistema congiunto di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e istituzioni e in coerenza con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione. Tale attività di cooperazione rileva anche sotto il profilo di azioni congiunte di prevenzione dei fenomeni corruttivi, soprattutto in ambiti “trasversali” e nevralgici, quali il reclutamento del personale o le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi. Relativamente alle procedure concorsuali, anche nel 2025 ha trovato applicazione la “*Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014*” stipulata nel 2019 con altre Autorità indipendenti.

Nell’ambito del settore delle procedure di acquisizione, anche nel 2025 l’Autorità si è potuta avvalere del “*Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), la Commissione Nazionale per le Società e la borsa (“CONSOB”), per la definizione di strategie di appalto congiunte per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture*”, concluso nel 2018 in attuazione dell’art. 22, c. 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”¹⁸ e successivamente esteso – in virtù dell’atto integrativo dell’aprile 2019 - all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS),

¹⁸ D.L. n. 90/2014, art. 22, c. 7: “*Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall’applicazione del presente comma devono derivare, entro l’anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell’anno 2013*”.

nonché – in virtù dell’atto integrativo del dicembre 2021 - all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

A fronte della riforma dei contratti pubblici, nel mese di novembre 2023, il protocollo del 2018 è stato sostituito da un nuovo accordo tra le medesime Istituzioni volto a mantenere la collaborazione nel mutato contesto normativo. Il nuovo accordo ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo. Nel corso del 2025, sono stati inoltre sottoscritti alcuni Protocolli di intesa finalizzati alla cooperazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui il Protocollo AGCM-CONSOB adottato con deliberazione del 15 settembre 2025 e il Protocollo AGCM- GDPR di cui alla deliberazione del 23 luglio 2025. Nello stesso solco si inserisce il Protocollo d’Intesa con la Procura di Milano adottato con deliberazione del 30 gennaio 2025 che prevede una collaborazione in materia di scambio di informazioni attinenti indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza, con particolare riferimento al codice del consumo e il rating di legalità. Con deliberazione del 30 luglio 2024 è stato inoltre rinnovato e integrato l’accordo di collaborazione sottoscritto l’11 dicembre 2014 tra AGCM e ANAC con l’obiettivo comune di vigilare nel settore degli appalti pubblici, ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di collusione tra imprese, di monitorare le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, di promuovere una sempre maggiore diffusione e applicazione dei principi di legalità ed etici nei comportamenti aziendali, nonché avviare un ambito di cooperazione istituzionale anche con riferimento all’istituto del c.d. “Whistleblowing”, secondo le proprie funzioni e responsabilità attribuite dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Inoltre, il 25 novembre 2024 è stato rinnovato e integrato l’accordo di collaborazione sottoscritto tra AGCM e IVASS e il 9 luglio 2024 quello sottoscritto tra AGCM e ART.

Tra gli accordi di cooperazione con altre Istituzioni si segnala ancora l’accordo di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri finalizzato alle verifiche per l’attribuzione del rating di legalità, in vigore dal 2021, nonché il Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza del 5 aprile 2024 in materia di antitrust e per l’acquisizione di notizie, dati e informazioni rilevanti per il *rating di legalità* in fase preistruttoria e istruttoria.

3.1 Informatizzazione dei processi

Sul versante dell’informatizzazione dei processi, intesa quale misura di natura “trasversale” per contrastare fenomeni di *mala gestio*, l’Autorità ha effettuato, negli ultimi anni, notevoli investimenti in tecnologie *hardware* e *software* e si è dotata di applicativi *ad hoc* per l’integrazione dei sistemi e la dematerializzazione dei documenti che sono stati sistematicamente ed efficacemente impiegati anche nel corso dell’anno 2025. Le suddette implementazioni si aggiungono ad un sistema informatizzato di banche

dati già adottato da tempo dall’Autorità, consultabili con accessi debitamente controllati, che agevolano la condivisione delle informazioni e della documentazione tra le strutture che intervengono nella fase prodromica alla decisione finale di competenza del Collegio. Tra le attività di informatizzazione dei processi effettuate e applicate anche nel corso del 2025 si evidenzia l’utilizzazione di diverse piattaforme (come *webrating* e *webconcorsi*) che hanno comportato benefici non solo agli utenti, che si avvalgono di un accesso diretto, guidato e controllato ai servizi dell’Autorità, ma anche alla gestione interna, potenziando la fruibilità degli archivi da parte del personale che opera nelle due aree con ricadute a livello gestionale in termini di efficienza e trasparenza.

Degna di nota è anche la progettazione e messa in funzione della piattaforma, denominata “*workflow*”, per la revisione informatica degli atti deliberati dall’Autorità, la cui operatività è entrata a pieno regime a febbraio 2020.

L’Autorità ha accompagnato l’evoluzione dei sistemi informatizzati con indicazioni interne rivolte al personale in materia di sicurezza informatica e corretto utilizzo degli strumenti digitali, finalizzate a garantire un uso responsabile delle risorse e la tutela dei dati trattati.

4. Le attività svolte in relazione alla trasparenza

Con riferimento alle attività poste in essere al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la pubblicazione dei dati, documenti o informazioni è avvenuta nel rispetto della vigente disciplina di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e dei principi fondamentali di pubblicazione indicati nel citato decreto e nelle linee guida rese dall’ANAC in merito alla materia considerata. La Sezione “Autorità trasparente” del sito internet istituzionale dell’Autorità, istituita nel 2014, è stata adeguata alle modifiche seguite all’entrata in vigore del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, nonché alla mappa cognitiva degli obblighi riportata nell’Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310/2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”.

Inoltre, si è tenuto conto della delibera ANAC n. 241/2017 “*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs 33/2013, Obblighi di pubblicazione*

concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e i titolari di incarichi dirigenziali come modificato dall'art. 13 del d.lgs n. 97/2016” e della delibera n. 586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza in materia di contratti pubblici si è tenuto conto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023 (cd. nuovo codice dei contratti pubblici) e, in particolare, nella delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023¹⁹ “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” - come modificata dalla deliberazione n. 601 del 19 dicembre 2023. Ciò ha comportato anche alcune modifiche della sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

4.1 La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione, la predisposizione di apposite Linee guida e il rispetto della privacy.

Anche nel 2025 è proseguita l'attività di costante ricognizione da parte della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (DPCOT) delle fonti normative rilevanti e delle indicazioni operative elaborate dell'ANAC al fine di garantire il corretto espletamento degli adempimenti.

L'attività sopra descritta ha portato, in fase di predisposizione del PTPCT 2025-2027, alla revisione della tabella che costituisce l'Allegato 2 denominata “*Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione Autorità trasparente*”, che offre un quadro generale degli obblighi di pubblicazione e, per ciascuno di essi, delle unità organizzative preposte ai processi di pubblicazione, tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina delle procedure di gara.

L'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza implica una moltitudine di adempimenti, che includono l'individuazione dei dati rilevanti, il trattamento degli stessi con interventi (modifica del formato, predisposizione di tabelle, eliminazione di dati riservati) che li rendano adatti alla pubblicazione e infine la pubblicazione vera e propria.

¹⁹ A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha emanato una serie di provvedimenti volti a interpretare alcune disposizioni del Codice che hanno effetti sulla Trasparenza, tra cui le delibere nn. 261, 262, 263 e 264 del 20 giugno 2023 tutte in vigore dal 1° gennaio 2024.

L’architettura che l’Autorità ha introdotto, attraverso il PTPCT, prevede una ripartizione dei compiti standardizzata, in base alla quale le prime due attività sono curate dall’unità organizzativa preposta all’attività cui i dati afferiscono, in quanto unità che detiene i dati, mentre l’attività di vera e propria pubblicazione è svolta dalla Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici.

A tal fine, l’unità organizzativa di volta in volta preposta all’individuazione e trattamento dei dati, procede alla loro lavorazione per poi trasmetterli alla Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici, utilizzando una apposita casella di posta che viene letta contestualmente dalla predetta Direzione nonché dalla Direzione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, la quale può così verificare in modo costante il corretto svolgimento degli adempimenti.

La pubblicazione nella Sezione “Autorità Trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità è condotta nel rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati prescritti dalla disciplina in materia di tutela della *privacy*, in linea con quanto prescritto dall’art. 7-bis, del d.lgs. n. 33/2013, che impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie dei suddetti obblighi di “*(...) rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione*”.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione si è confermata una adeguata e efficace misura di prevenzione, l’espletamento dei prescritti obblighi in conformità alle “*Linee Guida sugli adempimenti in materia di trasparenza*”, recentemente aggiornate nell’ottica della semplificazione dei processi e di un aggiornamento delle fonti normative e delle deliberazioni ANAC in materia di trasparenza, nonché dei provvedimenti del Garante della privacy e dei principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata. Nell’anno di riferimento sono stati predisposti e adottati i nuovi schemi di pubblicazione in materia di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 495/2024²⁰. Le sottosezioni di “Autorità Trasparente” afferenti gli ambiti di attuazione obbligatoria della citata delibera ANAC sono: “Organizzazione”; “Pagamenti dell’Amministrazione” e “Controlli e rilievi sull’amministrazione”. La delibera ANAC n. 495 del 2024 sottende obiettivi di “standardizzazione” degli adempimenti in materia di trasparenza – improntati a logiche di semplificazione e razionalizzazione delle procedure - e, altresì, a finalità di monitoraggio, controllo e validazione del flusso di dati, atti e documenti da pubblicare nella Sezione “Autorità trasparente”.

²⁰ La delibera ANAC n. 495/2024 è stata pubblicata preventivamente sul sito web istituzionale dell’ANAC nel mese di novembre 2024 e, successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 16 del 21 gennaio 2025.

4.2 Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

I responsabili delle unità organizzative individuate nell'allegato 2 del PTPCT- *Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella sezione “Autorità Trasparente”* sono chiamati a garantire il puntuale e regolare flusso delle informazioni, dati e documenti da pubblicare nella sezione Autorità trasparente.

Il RPCT e il personale della DPCOT forniscono assistenza alle unità organizzative preposte alla pubblicazione nella relativa sezione, in collaborazione con il RPD per gli aspetti inerenti alla *privacy*.

Il controllo sugli adempimenti, attribuito dal D. Lgs. n. 33/2013 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è garantito anzitutto dalla conoscibilità che il RPCT ha di tutto il flusso delle comunicazioni finalizzate alla pubblicazione.

Ciò avviene grazie all'apposito *account* interno di trasmissione dei dati e documenti destinati alla pubblicazione la cui visibilità è attribuita anche al RPCT.

Tale sistema, anche nel 2025, ha consentito alla Direzione DPCOT di avere un aggiornamento in tempo reale delle pubblicazioni effettuate.

Il RPCT, assistito dal personale della Direzione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ha svolto, inoltre, a cadenza periodica, una generale attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e sulla conformità dei contenuti ai parametri di legge con particolare riguardo alla *correttezza del documento, atto o informazione; alla rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla vigente disciplina; alla tempistica di pubblicazione*.

L'attività condotta ha permesso di assicurare, anche nel periodo considerato, il costante aggiornamento della sezione “Autorità Trasparente” nel rispetto dei termini di legge.

4.3 L'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

La vigilanza svolta dal RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicazione si interseca con l'attività svolta dall'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) a norma dell'art. 14, comma 4, lett g) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”²¹, relativa all'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

²¹ D.lgs. n. 150/2009, art. 14, comma 4: “*L'Organismo indipendente di valutazione della performance (...) g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo (...)*”.

Vista la competenza attribuita all'ANAC di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati conformemente alla vigente disciplina, essa determina annualmente, con apposita delibera, gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.

Nell'ambito delle misure poste a presidio della trasparenza dell'azione amministrativa bisogna, dunque, considerare alcune previsioni e interventi attinenti alle attestazioni dell'OVCS. Nello specifico, con deliberazione n. 192 del 07 maggio 2025 recante “*Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024*”,²² l'ANAC ha previsto che l'attività di attestazione sia circoscritta, per quanto di interesse, ad alcuni dati riportati sul sito “Autorità Trasparente”.

Come previsto dalla citata deliberazione dell'ANAC, la scheda di rilevazione, comprensiva dell'attestazione OIV sui risultati dell'attività di controllo, è stata pubblicata entro il 15 luglio 2025 nella Sezione “Autorità trasparente” - sottosezione “Controlli e rilievi dell'amministrazione – OVCS”.

In merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, l'Autorità non è stata destinataria, nel 2025 come anche negli anni passati, di nessun rilievo da parte dell'ANAC.

4.4 Accesso civico: misure adottate per assicurarne l'efficacia

Al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di accesso come disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013, nella Sezione “Autorità Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – accesso civico”, sono descritte le modalità per esercitare il diritto di accesso “semplice” e “generalizzato”, e fornite ulteriori informazioni nonché la modulistica appositamente predisposta.

Nella medesima sottosezione è pubblicato – e periodicamente aggiornato - su base semestrale, il Registro degli accessi, redatto in conformità alla delibera dell'ANAC n. 1309 del 2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*” ed alla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (cd. FOIA)*”, emanata in

²² Secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 192 del 07 maggio 2025 ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2025, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano apposita applicazione web “Attestazioni OIV” disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

I dati inerenti l'Autorità per cui è stata richiesta l'attestazione dell'OIV ai sensi della citata delibera, riguardano le seguenti macro aree: i) Consulenti e Collaboratori; ii) Personale (incarichi dirigenziali, dotazione organica, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, contrattazione collettiva e integrativa, OIV; iii) Bandi di concorso; iv) Bandi di gara e contratti; v) Bilanci; vi) Prevenzione della corruzione.

raccordo con ANAC al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo.

La vocazione alla trasparenza, che da sempre caratterizza l’Autorità, si traduce nella pubblicazione di informazioni, delibere e provvedimenti sul sito istituzionale, oltre alle informazioni e documenti pubblicati *ex lege* nella Sezione “Autorità trasparente”, agevolando l’accesso ad informazioni o documenti che rappresenterebbero potenziale oggetto di istanze di accesso civico generalizzato.

4.5 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”

Come già accennato (*supra* § 4.4), l’Autorità ha aderito alle indicazioni della delibera ANAC n. 1309 del 2016, in cui è stata segnalata l’opportunità che “*(...) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (...)*”, e si raccomanda la realizzazione di una “*raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti (...)*”.

Le indicazioni relative alla predisposizione e alla tenuta del cd. Registro degli accessi sono state integrate dalla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)*”, emanata in raccordo con ANAC al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo.

Conformemente alle indicazioni fornite dagli atti richiamati, è stato pertanto predisposto il Registro degli accessi in cui sono riportate, per ciascuna istanza di accesso civico pervenuta all’Autorità, le seguenti informazioni: data dell’istanza; oggetto della richiesta; presenza di soggetti controinteressati; esito; data del provvedimento; in caso di rifiuto totale o parziale, sintesi della motivazione.

Con circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*” sono state previste ulteriori precisazioni, con particolare riferimento alla completezza e all’aggiornamento dei dati, alle quali l’Autorità si è adeguata.

La tenuta del registro degli accessi è curata dal RPCT. Il registro degli accessi è aggiornato con cadenza semestrale e tempestivamente pubblicato nella Sezione “Autorità trasparente sottosezione *Altri contenuti – accesso civico*”.

Il RPCT ha svolto, anche nel 2025, un’attività di monitoraggio sulle istanze di accesso civico generalizzato, al fine di avere un quadro generale sulle istanze pervenute, considerando tale aspetto rilevante sotto il profilo del buon andamento dell’azione amministrativa e dunque quale misura connessa alla prevenzione della corruzione.

Nel 2025, sono pervenute quattro istanze qualificate “erroneamente” dal richiedente quali istanze di accesso civico semplice *ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013* e, in uno spirito di buon andamento dell’azione amministrativa, sono state trattate quali accessi civici generalizzati.

Con riferimento alle istanze di accesso civico generalizzato, nel 2025 sono state processate 12 istanze. Tra queste, una richiesta di accesso ha reso necessaria l’istruttoria di n. 7 procedimenti corredati dalle rispettive note di riscontro istruite dalle competenti Direzioni seguendo le indicazioni riportate nelle *“Raccomandazioni sui profili procedurali e organizzativi in materia di accesso civico ‘semplice’ e ‘generalizzato’* adottate dall’Autorità. A ciascuna di esse è stato dato tempestivo riscontro e hanno riguardato i settori istituzionali dell’Autorità, quali la tutela della concorrenza, la tutela del consumatore. Alcune istanze hanno invece riguardato l’organizzazione del personale e il reclutamento. Anche ad esse è stato dato tempestivo riscontro. Si rappresenta, infine, che nel 2025 non sono pervenute all’RPCT istanze di riesame in relazione a richieste di accesso civico generalizzato.

Roma, 13.01.2026

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Barbara Fattorini